

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II<sup>o</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 010/CFA

(2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 003/CFA- RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 2019

## I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**I. RICORSO DEL SIG. Sig. NOVELLINO VINCENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 80 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9019/477 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 7.5.2019)**

Il sig. Vincenzo Novellino, già Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del Matera Calcio S.r.l., ha impugnato dinanzi questa Corte il provvedimento disciplinare irrogatogli dal Tribunale Federale Nazionale all'esito del procedimento attivato a seguito di deferimento della Procura Federale, descritto in epigrafe.

Al sig. Novellino si è contestato di aver violato la disposizione dell'art. 80 delle NOIF, nel combinato disposto con gli articoli 1 bis, comma 1 e 8, commi 1 e 2 per aver omesso di fornire evidenza documentale delle posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio semestrale al 31.12.2017.

Nel corso dell'istruttoria avviata dalla Procura Federale, su segnalazione della Co.Vi.Soc., il sig. Novellino non ha depositato atti defensionali per cui, al termine, lo stesso è stato oggetto di deferimento dinanzi al Tribunale federale nazionale il quale, nella riunione del 2 maggio 2019 lo ha sanzionato, in accoglimento della domanda attorea, con l'inibizione di mesi sei allo svolgimento di qualsiasi attività societaria o federale.

Nella parte motiva della sua decisione quel Collegio ha dato atto che ripetute richieste di avere contezza della necessaria documentazione relative alle poste creditorie riportate nel bilancio erano rimaste disattese, giustificate con la generica indisponibilità della stessa da parte della precedente proprietà. Tale circostanza risulta, poi, ripetuta in sede di attività di polizia giudiziaria compiuta dalla Guardia di Finanza in data 10.10.2018.

Non ritenendo che dette motivazioni potessero mandare esente da responsabilità il legale rappresentante della società, astretto all'obbligo di depositare la documentazione probante la correttezza dell'appostazione in bilancio, il Tribunale Federale Nazionale ha, come detto, accolto la richiesta della Procura Federale e irrogato al sig. Novellino la sanzione sopra descritta.

Nel suo atto di appello il ricorrente nega ogni sua responsabilità, così come contestata e riconosciuta dai giudici di prime cure, assumendo di essere stato nella materiale impossibilità di adempiere, stante il breve periodo di mandato (dal 26 settembre al 15 ottobre 2018) e l'omessa consegna della documentazione da parte della pregressa dirigenza.

Ritiene pertanto che la fattispecie, a suo avviso, possa essere fatta rientrare nell'ipotesi di un errore scusabile se non, addirittura, nella forza maggiore.

In via subordinata manifesta l'avviso che, alla luce di altre e coeve contestazioni avanzate, nei suoi confronti, dalla Procura federale per fatti contributivi e fiscali, invoca il principio della continuazione, affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna alla quale hanno partecipato, per la Procura Federale, il cons. Giuseppe Chiné, l'avv. Mauro De Dominicis e il dott. Luca Scarpa, mentre per l'appellante è presente l'avv. Michele Cozzone.

La difesa si è richiamata a quanto contenuto nell'atto introduttivo depositato, sottolineando, in particolare, la brevità della carica ricoperta e la sproporzionalità della sanzione irrogata rispetto al comportamento nel concreto addebitato. La Procura, da parte sua, ha insistito per l'affermazione di responsabilità e la conferma della inibizione irrogata in primo grado, pari alla richiesta dell'attore.

A specifica domanda della Corte, stante le conclusioni della difesa, la Procura federale ha precisato che la richiesta sanzione dell'inibizione per mesi sei si fonda sulla previsione di cui all'art. 8, comma 10, quale misura minima edittale per tale violazione.

#### LA CORTE

esaminata la documentazione versata in atti, sentite le parti e valutate compiutamente le motivazioni addotte a sostegno del reclamo proposto, ritiene che le doglianze del reclamante non siano meritevoli di accoglimento.

La Procura Federale ha chiesto (e ottenuto) la sanzione oggi in esame articolando la sua accusa sulla violazione, oltreché della generale regola posta dall'art. 1 bis, comma 1 CBS, dello specifico comportamento consistente nell'aver omesso di ottemperare alle numerose richieste della Co.Vi.Soc. ai sensi dell'art. 80 delle NOIF, di depositare la documentazione relativa alla dimostrazione dell'esistenza e ammontare delle poste creditorie iscritte a bilancio 2017.

Senza voler, in questa sede, procedere ad una apodittica ricostruzione a posteriori delle ragioni che avrebbero potuto determinare la carente documentazione contabile, lo scrutinio di questo giudicante deve avere, quale suo ambito cognitivo, la doverosità di un comportamento – da un lato – e la pervicace elusione dello stesso obbligo da parte del sig. Novellino dall'altro.

Due le circostanze che la difesa dello stesso pone al centro della pretesa di accoglimento del gravame.

La prima è quella determinata dalla brevità dell'incarico che avrebbe, di fatto, impedito o reso oltremodo difficoltoso il reperimento di tale documentazione, asseritamente in possesso della precedente dirigenza.

La seconda è che, a fronte del ripetuto e inviolabile rifiuto che si riferisce opposto dalla vecchia proprietà nulla avrebbe potuto fare il sig. Novellino per adempire a quanto dovuto.

Nessuna delle due argomentazioni appare convincente.

Non la prima, in quanto se è vero che il sig. Novellino è stato in carica quale amministratore e legale rappresentante della società per circa 20 giorni, tale arco temporale appare più che congruo per reperire, tra gli atti contabili che accompagnano ogni trattativa commerciale – che presuppone un accurato esame della solidità finanziaria e patrimoniale dell'azienda in cessione – la documentazione relativa a poste creditorie; poste particolarmente significative in quanto incidenti, attraverso la loro messa in riscossione – anche differita – della capacità operativa della società.

Alla luce della loro rilevanza a questi fini non appare seriamente credibile che la nuova proprietà abbia proceduto all'acquisizione dell'azienda senza aver prima esaminato il bilancio e tutta la documentazione relative alle poste attive e passive riportate in bilancio.

Ma anche a tutto voler concedere, anche accedendo alla tesi di un acquisto finanziariamente "al buio", da parte di acquirenti che hanno solo preso visione del bilancio, senza compiere alcun ulteriore approfondimento, non appare credibile – perché non è stata fornita idonea e documentale prova – che il sig. Novellino abbia ripetutamente richiesto l'acquisizione di tale documentazione, non ricevendone risposta e nulla facendo a fronte di tale ostinato silenzio da parte della precedente proprietà.

In questo senso la stessa difesa, a parte una affermazione in questo senso, non ha depositato alcuna nota dimostrativa dell'impegno del sig. Novellino e della pervicace resistenza del suo dante causa.

E, questo, si pone come motivo di reiezione della seconda argomentazione difensiva circa la pretesa causa di forza maggiore che avrebbe ostacolato l'adempimento del dirigente proprio perché la circostanza addotta, per trovare ingresso nella valutazione del giudice, deve sposare un atteggiamento attivo, un comportamento di sicura energia, tutto orientato a far sì che nulla possa addebitarsi all'attore che pur approfondendo ogni significato sforzo nulla ha potuto contro resistenze invincibili.

In questa fattispecie nulla si rileva di tutto questo, per cui l'affermazione difensiva rimane del tutto priva di un apprezzabile spessore e, come tale, non può essere condivisa.

Non può esserlo neanche la pretesa, avanzata in via subordinata, di una riduzione della sanzione inflitta, in applicazione del principio della continuazione che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte riconosciuto.

Nel presente caso, tuttavia, non può esservi luogo ad una riduzione sulla base dello stesso principio perché, *in primis*, la continuazione pretesa troverebbe spazio e fondamento in fattispecie diverse, oggetto di separati giudizi. Ne consegue che non può accedersi all'applicazione di una riduzione di una sanzione che altri giudicanti devono, se ritenuto, irrogare.

Né può farsi luogo ad un'ulteriore riduzione in quanto risulta essere già stata richiesta e applicata una sanzione nel suo minimo edittale, cosicché non può esservi spazio alcuno, ad avviso di questa Corte, per una sanzione inferiore.

La Corte, in conclusione, esprime il convincimento che la contestazione rivolta al sig. Vincenzo Novellino sia stata fondata, al pari della condivisibilità della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale per cui il ricorso dallo stesso proposto dev'essere, pertanto, respinto.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Novellino Vincenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impecciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO DEL SIG. Sig. NOVELLINO VINCENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO V), LETTERA A), PUNTI 1, 2, 3, 4, 5 E 6 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 8950/410 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 - 8941/408 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 - 8947/409 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 - 9018/413 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 - 9016/412 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 - 9015/411 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 7.5.2019)

Il sig. Vincenzo Novellino, già Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del Matera Calcio S.r.l., ha impugnato dinanzi questa Corte il provvedimento disciplinare irrogatogli dal Tribunale Federale Nazionale all'esito del procedimento attivato a seguito dei deferimenti della Procura Federale, descritti in epigrafe.

Al sig. Novellino si è contestato, tra l'altro, di aver violato plurime disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 50/2018, relative, in particolare, al mancato invio alla Co.vi.soc., della prova documentale del versamento delle ritenute Irpef connesse al pagamento degli emolumenti per compensi professionali dovuti per il periodo maggio-giugno 2018 e luglio-agosto 2018, degli incentivi all'esodo dovuto ai tesserati per lo stesso bimestre, mancato pagamento di emolumenti ai tesserati Carado Gaston Ezequiel (giugno 2018), Bifulco Marina (gennaio-febbraio 2018) e Iannini Gaetano (novembre-dicembre 2017), nonché i compensi professionali assoggettati ad IVA per le altre figure professionali, relativi al mese di giugno 2018.

Nel corso dell'istruttoria avviata dalla Procura Federale, su segnalazione della Co.Vi.Soc., il sig. Novellino non ha depositato atti defensionali per cui, al termine, lo stesso è stato oggetto di deferimento dinanzi al Tribunale federale nazionale il quale, nella riunione del 2 maggio 2019 lo ha sanzionato, in accoglimento della domanda attorea, con l'inibizione di mesi otto allo svolgimento di qualsiasi attività societaria o federale.

Nella parte motiva della sua decisione quel Collegio, dato atto dell'assenza del deferito e di suoi difensori, ha osservato come la contestazione attrice si fondi su una segnalazione della Co.vi.soc. della cui oggettiva veridicità non potevano esservi dubbi per cui, alla luce del principio dell'immedesimazione organica tra società e rappresentante sancito dagli artt. 10, comma 3 e 19 comma 1, sub h), ha comminato al sig. Novellino la sanzione dell'inibizione per mesi 8.

Avverso tale pena è insorto il sig. Novellino il quale, nel suo atto di appello nega ogni sua responsabilità, così come contestata e riconosciuta dai giudici di prime cure, assumendo, in primo luogo,

di essere cessato dalla carica il giorno 15 ottobre 2018 mentre la scadenza dell'adempimento relativo agli adempimenti era fissata al giorno successivo, 16 ottobre, lasciando intendere, pur senza affermarlo esplicitamente, che altri avrebbero potuto e dovuto provvedervi nell'ultimo giorno utile.

La stessa difesa dell'appellante ricorda poi la brevità temporale della carica ricoperta per affermare che nei confronti del sig. Novellino non si possa giungere ad affermarne la responsabilità in fattispecie che riguardano la precedente gestione societaria.

In via subordinata si manifesta, poi, il convincimento che, alla luce di altre e coeve contestazioni avanzate, nei suoi confronti, dalla Procura federale, possa invocarsi l'applicazione di una sanzione minore in applicazione del principio della continuazione, affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna alla quale hanno partecipato, per la Procura Federale, il cons. Giuseppe Chiné l'avv. Mauro De Dominicis e il dott. Luca Scarpa e l'avv. Michele Cozzone per il ricorrente.

Il difensore, richiamando quanto dedotto nel libello introduttivo, ha insistito perché il sig. Novellino venga mandato esente dall'addebito oppure, in via subordinata, ridotta la sanzione irrogata in prime cure mentre la Procura ne ha chiesto la conferma, indicando come sanzione base quella di mesi tre di inibizione e un mese per ogni altra violazione contestata.

## LA CORTE

sentite le parti, valutate le argomentazioni addotte a sostegno delle reciproche tesi ed esaminata la documentazione versata in atti, ritiene che il ricorso in appello sia meritevole di parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti.

Al sig. Novellino vengono contestati diversi e significativi inadempimenti in materia retributiva, fiscale e previdenziale, come puntualmente esposti sia negli atti di deferimento che nella decisione del Giudice di primo grado.

Si tratta, a ben vedere, di violazioni che impattano in maniera rilevante sul buon andamento delle competizioni sportive perché non alterano, solamente, il sinallagma prestazionale tra società, atleti e tesserati ma, attraverso la violazione di un parametro di certezza – quale è quello della retribuzione al prestatore d'opera, da un lato e della corretta contribuzione alla fiscalità generale e alla sicurezza delle garanzie previdenziali dall'altro – minano alla radice la regolarità delle competizioni in quanto si introduce una vera e propria spina irritativa nella corretta funzionalità dei campionati.

Non si tratta, quindi, di un mero inadempimento tra debitore e creditore ma della violazione di una disciplina di ordine pubblico che, attesa la sua centralità, ha una sicura valenza destabilizzante.

Valenza che, come nel caso che ci riguarda, si protrae nel tempo allorché i bimestri di inadempimento si susseguono uno agli altri, implementando il disvalore della condotta e la sua incidenza negativa sul campionato di riferimento.

La sua oggettiva lesività è dimostrata, altresì, dallo stesso parametro legale previsto nel Comunicato Ufficiale n. 50/2018, nel quale non si è dato rilievo alla più o meno rilevante intenzionalità ma, con una presunzione iuris et de iure, si è dato per acquisito e certo il deteriore impatto sulla regolarità dei tornei.

La difesa non contesta, certamente, che la società e, per essa, i suoi amministratori – abbia ommesso di adempiere, ma pone all'attenzione di questa Corte talune circostanze che, ad un'attenta valutazione, non possono essere condivise.

In primo luogo, non può essere dato ingresso a quella inerente al fatto che il sig. Novellino è cessato dalla carica il giorno precedente la scadenza del termine per adempiere, poiché tale argomento non può che essere apprezzato come un espediente difensivo per spostare su altri una responsabilità che incombe certamente sul Novellino e su coloro che lo hanno preceduto nella carica in tutto il periodo di interesse.

Infatti, il breve periodo in cui il sig. Novellino ha svolto la funzione di Amministratore Unico e in questo si risponde alla seconda argomentazione difensiva – non può essere riconosciuto come elemento che, ai sensi dell'art. 16 CGS, elide la sua responsabilità ma, semmai, può solo attenuarla.

Non può eliderla in quanto egli, nel corretto adempimento del suo mandato societario, doveva onorare l'impegno a pagare gli addendi fiscali e previdenziali delle retribuzioni o altri compensi, oltre che a liquidare quelli, al pari di ogni altra obbligazione sociale.

Che, poi, il termine ultimo per provvedere scadesse il giorno successivo la sua cessazione dalla carica è circostanza del tutto irrilevante in quanto non è indicativa della concreta possibilità che il

subentrante potesse, anche volendo, riuscirci. In ogni caso il 16 ottobre era il termine finale, l'ultimo giorno, non il solo giorno fissato per effettuare i pagamenti e depositare la relativa documentazione.

Di certo il sig. Novellino, come è lecito attendersi da ogni avveduto amministratore, fin dal suo insediamento – se non prima – era informato delle obbligazioni scadute, o in scadenza, ed era munito dei necessari poteri per disporre il loro adempimento. Operatività che è assicurata per effetto dell'assunzione della carica e dei connessi poteri e senza che ossa accettarsi quanto dedotto in tesi dalla difesa, ossia che si verserebbe, per più giorni, in una sorta di "limbo" operativo. Ipotesi, questa, che mal si concilia con la previsione normativa, in generale, sulle società che non ammette cesure nella loro amministrazione.

Nulla è stato, peraltro, efficacemente e documentalmente dimostrato in punto di affermata impossibilità ad adempiere da parte dell'appellante.

Raggiunto pertanto il convincimento che debba essere affermata la responsabilità del sig. Novellino in tutti gli addebiti contestati, la Corte tuttavia ritiene che la sanzione dell'inibizione irrogata in prime cure possa essere modulata, nella sua quantificazione, in modo più favorevole rispetto a quanto effettuato in prime cure.

Ciò in ragione non solo dell'ormai affermato principio della continuazione, peraltro applicato dal Tribunale federale nazionale, ma anche di quell'elemento di brevità nella carica che, unito ad un persistente e conclamato stato di crisi finanziaria della società, hanno sicuramente reso l'adempimento più difficoltoso.

In questo senso, confermata la misura edittale base di tre mesi per il primo inadempimento, la Corte ritiene che per i successivi cinque debba irrogarsi, in continuazione la sanzione di dieci giorni per ognuno di essi, nel totale cinquanta giorni, con una complessiva determinazione della sanzione dell'inibizione per mesi quattro e giorni venti.

La Corte, in conclusione, esprime il convincimento che la contestazione rivolta al sig. Vincenzo Novellino sia stata fondata, al pari della parziale condivisibilità della decisione assunta dal Tribunale federale nazionale per cui il ricorso dallo stesso proposto dev'essere, pertanto, parzialmente accolto e, per l'effetto, confermata la responsabilità del sig. Vincenzo Novellino negli addebiti contestati; in applicazione del principio di continuazione e alla luce dell'art. 16 C.G.S., riduce la complessiva sanzione in mesi 4 e giorni 20 di inibizione.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Novellino Vincenzo riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 4 e giorni 20.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Pubblicato in Roma il 24 luglio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina